



Comuni di Bastiglia - Bomporto - Castelfranco Emilia  
Nonantola - Ravarino - San Cesario sul Panaro

**UNIONE COMUNI DEL SORBARA**  
Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San  
Cesario sul Panaro

**U**

UNIONE COMUNI DEL SORBARA  
Unione Comuni del Sorbara

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**

Protocollo N.0009401/2017 del 14/09/2017

Firmatario: FRANCESCA SILVESTRI, STEFANO REGGIANINI, GIANFRANCO GOZZOLI

**CONVENZIONE**  
**SERVIZIO INFORMATICO**  
**ASSOCIATO**

2017

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DI CASTELFRANCO EMILIA E SAN CESARIO SUL PANARO

INDICE

- Articolo 1 Oggetto della convenzione
- Articolo 2 Organizzazione e funzioni del Sistema Informatico Associato- SIA
- Articolo 3 Trasversalità del SIA
- Articolo 4 Decorrenza e durata della convenzione
- Articolo 5 Ambito territoriale
- Articolo 6 Sicurezza protezione e disponibilità dei dati – Business Continuity
- Articolo 7 Gestione del CED sovracomunale
- Articolo 8 Gestione dei contratti di manutenzione ed assistenza
- Articolo 9 Modalità di trasferimento delle funzioni
- Articolo 10 Modalità di esercizio delle funzioni e sistema direzionale
- Articolo 11 Obblighi dei Comuni
- Articolo 12 Sede
- Articolo 13 Beni immobili, mobili e attrezzature
- Articolo 14 Dotazione organica e trasferimento del personale
- Articolo 15 Ripartizione delle spese
- Articolo 16 Tutela dei dati e sicurezza
- Articolo 17 Recesso, revoca del trasferimento delle funzioni, scioglimento dell'Unione
- Articolo 18 Controversie
- Articolo 19 Rinvio
- Articolo 20 Norma transitoria
- Articolo 21 Registrazione e disposizioni finali

## CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DI CASTELFRANCO EMILIA E SAN CESARIO SUL PANARO

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici (14) del mese di settembre nella residenza municipale di Castelfranco E. con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

### TRA

Il Comune di Castelfranco Emilia (Mo), in persona del Sindaco Stefano Reggianini, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelfranco Emilia, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 68 del 12 settembre 2017, esecutiva.

Il Comune di S. Cesario sul Panaro (MO) in persona del Sindaco Gianfranco Gozzoli, domiciliato per la sua carica presso il Comune di S. Cesario sul Panaro, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 46 del giorno 11 settembre 2017, esecutiva.

### E

L'Unione Comuni del Sorbara (Mo), in persona del Presidente Francesca Silvestri, domiciliata per la sua carica presso l'Unione Comuni del Sorbara, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 10 del 13 settembre 2017, esecutiva.

### PREMESSO

- che i Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino con atti approvati dai rispettivi consigli comunali in data 15/5/2000, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 26 della L. 142/90, ora art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Unione Comuni del Sorbara" ;
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- che detti atti consiliari sono stati controllati senza rilievi dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 17/5/2000;
- che lo Statuto è entrato in vigore il 17/6/2000;
- che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 19/6/2000;
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;
- che con deliberazioni:
  - del Consiglio Comunale di Bastiglia n. 8 del 19.01.09,
  - del Consiglio Comunale di Bomporto n.6 del 23.01.09,
  - del Consiglio Comunale di Nonantola n.3 del 15.01.09,
  - del Consiglio Comunale di Ravarino n.4 del 14.01.09,
  - del Consiglio dell'Unione n.3 del 07/02/2009 esecutive ai sensi di legge, è stato approvato l'allargamento dell'Unione comuni del Sorbara al comune di Nonantola e sono stati approvati Statuto ed atto costitutivo dell'Unione;
- che lo Statuto dell'Unione è entrato in vigore il 23.04.09 e che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione il 08.05.2009 con Rep. n. 174.

➤ Che i Comuni aderenti all'Unione Comuni del Sorbara (Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino) hanno approvato il trasferimento all'Unione medesima delle funzioni inerenti il sistema informatico associato, con:

- Delibera di Consiglio comunale di Bastiglia n. 63 del 28.09.09
  - Delibera di Consiglio comunale di Bomporto n. 69 del 02.10.09
  - Delibera di Consiglio comunale di Nonantola n.103 del 01.10.09
  - Delibera di Consiglio comunale di Ravarino n. 56 del 28.09.09
- e con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 26 del 05.10.09

Richiamate le seguenti deliberazioni, tutte ad oggetto "Legge Regionale 21/2012: adeguamento dell'Unione Comuni del Sorbara all'ambito territoriale ottimale. Approvazione Statuto e Atto Costitutivo":

- deliberazione del Consiglio Comunale di Bastiglia n. 29 del 28/06/2016;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Bomporto n.28 del 27/06/2016;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia n.57 del 29/06/2016;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Nonantola n.57 del 28/06/2016;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Ravarino n.28 del 27/06/2016;
- deliberazione del Consiglio Comunale di S.Cesario sul Panaro n.31 del 27/06/2016;
- deliberazione del Consiglio Unione Comuni del Sorbara n.10 del 30/06/2016;

con le quali è stato approvato l'allargamento dell'Unione comuni del Sorbara ai comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro;

➤ Che i Comuni di Castelfranco Emilia e S. Cesario sul Panaro hanno approvato il trasferimento all'Unione medesima delle funzioni inerenti il sistema informatico associato, con:

- Delibera di Consiglio comunale di Castelfranco Emilia n. 68 del 12.9.2017;
- Delibera di Consiglio comunale di San Cesario S P n. 46 dell'11.9.2017

e con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 13.9.2017

### **RICHIAMATA INOLTRE**

la Legge regionale 21 del 2012 di riordino delle autonomie locali che all'articolo 7 3° comma prevede: "I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ..."

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra i sottoscritti comparenti Avv. Stefano Reggianini, dott. Gianfranco Gozzoli, e Dott.ssa Francesca Silvestri, nella loro qualità di Sindaco pro-tempore, rispettivamente del Comune di Castelfranco Emilia, del Comune di S. Cesario sul Panaro e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni del Sorbara, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1**

(Oggetto della Convenzione)

1. Oggetto della presente Convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del Decreto Legislativo 267/2000, dell'articolo 21 della Legge Regionale 21/2012, nonché dell'articolo 7 dello Statuto dell'Unione Comuni del Sorbara, è la gestione associata dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione, secondo quanto previsto nella Legge Regionale 11/2004,

s.m.i. ed in ottemperanza con quanto indicato dalla Convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia-Romagna", tramite la Costituzione del Sistema Informatico Associato (di seguito SIA).

2. Il Sistema Informatico Associato (SIA) è costituito al fine di gestire in modo integrato e coordinato le azioni di ideazione, progettazione, realizzazione, aggiornamento e gestione integrata dell'ICT nel contesto dell'Unione, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate, garantendo all'Unione di esercitare il proprio ruolo di "nodo" nell'ambito del sistema informativo integrato regionale (o sistema a rete).

## **Articolo 2**

(Organizzazione e funzioni del Sistema Informatico Associato - SIA)

1. Il SIA, previo allestimento di tutte le procedure idonee al corretto funzionamento, gestisce in modo associato per i Comuni afferenti, le seguenti attività:
  - a. ideare, progettare, realizzare ed implementare specifici progetti ICT, siano essi di architettura o applicativi, locali o in coordinamento con il sistema regionale;
  - b. assicurare il corretto funzionamento del sistema informativo-informatico complessivo dell'Unione e dei comuni afferenti;
  - c. gestire la cooperazione e l'integrazione fra tutte le componenti del sistema informativo-informatico dell'Unione con il sistema informativo integrato regionale e nazionale;
  - d. indirizzare e supportare il dispiegamento delle soluzioni e dei servizi presso i comuni dell'Unione, garantendo la reale fruibilità ed accessibilità dei sistemi, nonché l'adeguata formazione agli utenti;
  - e. sviluppare e coordinare processi di unificazione degli applicativi di back office a livello di Unione, secondo gli standard della Community Network Emilia-Romagna, per una progressiva dismissione dei singoli applicativi comunali;
  - f. implementare, rendere fruibili e, ove direttamente interessato, mantenere aggiornate, le banche dati indipendenti ed autonome dell'Ente, oggetto di fruizione, comunicazione o scambio nell'esercizio di pubbliche funzioni, facilitandone, se possibile, dal punto di vista tecnico la interconnessione, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e di integrità dei dati;
  - g. gestire ed implementare iniziative e progetti di sviluppo per servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili, valorizzando le reti esistenti della PA e indirizzando l'utilizzo delle tecnologie emergenti;
  - h. coordinare le azioni tecnico-informatiche da mettere in atto presso i Comuni e l'Unione, al fine di garantire il rispetto delle indicazioni normative, relative alla sicurezza dei dati e delle applicazioni e gestire le relative procedure;
  - i. rendere disponibili le informazioni relative all'effettivo dispiegamento ed esercizio dei servizi a fini di monitoraggio;
  - j. gestire il CED sovracomunale, coerentemente con quanto previsto dalle norme, direttive e linee guida emanate a livello regionale e nazionale;
  - k. evolvere i portali web dell'Unione e dei comuni afferenti, con particolare attenzione alle caratteristiche dei Sistemi di CMS ed in relazione alla tematica dell'accessibilità (L. 4/2004) ed usabilità, al fine di razionalizzare ed uniformare le modalità di comunicazione all'interno dell'Unione stessa e di avviare percorsi verso le tecnologie open source, nei rispetto delle normative sulla trasparenza e l'anticorruzione;
  - l. espletare procedure uniche per l'approvvigionamento di beni e servizi, tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), le Convenzioni Consip e le Convenzioni dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna - IntercentER laddove disponibili, ovvero operando nel rispetto delle proprie procedure di

- acquisto, avvalendosi anche della collaborazione del servizio Provveditorato e della Centrale Unica di Committenza dell'Unione, tenuto conto delle specificità dei singoli enti;
- m. gestire le attività di configurazione, installazione e conduzione delle reti LAN interne;
  - n. gestire le funzioni di assistenza tecnica ed operativa sulle postazioni client dell'Unione e dei Comuni afferenti;
  - o. effettuare la gestione applicativa dei sistemi di competenza, siano essi implementati in locale o in outsourcing;
  - p. fornire indirizzi per la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale dell'Unione e dei Comuni di riferimento sui temi oggetto della presente convenzione.
2. Tutte le attività di cui al comma 1 ad esclusione di quelle relative alla *governance*, al coordinamento, nonché all'ideazione progettuale a garanzia della coerenza complessiva delle azioni, possono essere affidate in outsourcing.

### **Articolo 3**

(Trasversalità del SIA)

1. Le attività svolte dal SIA si configurano come trasversali rispetto ai diversi e specifici ambiti verticali di intervento che fanno capo all'Unione; conseguentemente gli strumenti informatici necessari per lo svolgimento delle diverse funzioni verticali e la responsabilità della loro corretta implementazione sono in capo al SIA, mentre rimane in capo alla singola funzione (area e/o servizio) la responsabilità dei contenuti e delle funzionalità tematiche.
2. Le modalità con cui le aree e i servizi dell'Unione e dei comuni afferenti si avvalgono dei servizi del SIA vengono indicate nei documenti di programmazione di cui al successivo articolo 10.

### **Articolo 4**

(Decorrenza e durata della convenzione)

L'esercizio unificato della gestione associata dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione decorre dal 15.09.2017 ed ha durata pari a quella dell'Unione Comuni del Sorbara.

### **Articolo 5**

(Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale per la gestione del Servizio in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione. In tale contesto, i servizi informatici potranno essere erogati anche a favore di altri enti, istituzioni, aziende, società partecipate, previa adozione di specifici protocolli di intesa con l'Unione.
2. L'Unione può stipulare Convenzioni ai sensi dell'articolo n. 19 co. 5 della L.R. n° 21/2012 e ss. mm, con altre Unioni o con Comuni singoli o associati non aderenti all'Unione per l'erogazione di servizi di propria competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.
3. I soggetti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
4. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

### **Articolo 6**

(Sicurezza protezione e disponibilità dei dati – Business Continuity)

1. L'Unione, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, nel rispetto degli articoli n. 51 (Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni) e n. 71

(Regole tecniche) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e coerentemente al piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica, promuove tutte le azioni ed adotta tutte le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati nonché la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture

2. l'Unione, promuove la realizzazione della Gestione della Continuità Operativa (Business Continuity), al fine di favorire la continuità delle operazioni indispensabili per i servizi ed il ritorno alla normale operatività in relazione a fattori di criticità funzionale degli apparati locali.

### **Articolo 7**

(Gestione del CED sovracomunale)

1. Il CED sovracomunale è una struttura fisica, progettata ed allestita per ospitare e gestire apparecchiature ed infrastrutture informatiche di elaborazione e di comunicazione ed i dati ivi contenuti, nella quale i singoli comuni hanno espressamente manifestato la volontà di far convergere i propri dati e le proprie applicazioni e banche dati allo scopo di garantirne la sicurezza fisica e gestionale oltreché la piena fruibilità.
2. il CED sovracomunale, laddove strategico ed economicamente vantaggioso, ma comunque in ottemperanza con quanto previsto da norme, direttive e linee guida emanate a livello nazionale, per semplificarne la gestione operativa, aumentarne l'efficienza, la flessibilità e la sicurezza, può essere implementato in outsourcing presso Data Center in grado di corrispondere a tali esigenze.

### **Articolo 8**

(Gestione dei contratti di manutenzione ed assistenza)

1. Il SIA si impegna a gestire i contratti di approvvigionamento di beni e servizi attinenti all'informatica e telematica dei Comuni, in particolare a:
  - ricontrattare i singoli contratti, o stipularne dei nuovi, in forma unitaria al fine di ottenere economie di scala garantendo comunque i servizi in essere;
  - coordinare gli uffici Comunali interessati;
  - gestire i contratti, riportando la scadenza di ogni contratto, ove possibile, al 31 dicembre;
  - coordinarsi con la Regione Emilia Romagna, e la Società Lepida Spa per avere, laddove possibile, le migliori condizioni di prezzo/prestazioni da parte dei fornitori.

### **Articolo 9**

(Modalità di trasferimento delle funzioni)

1. Con il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi, in relazione alle funzioni oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.
2. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'articolo 15 della presente Convenzione.
3. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'articolo 13 della presente Convenzione.
4. Competente per la soluzione delle problematiche inerenti l'attività del servizio è la Giunta dell'Unione Comuni del Sorbara che si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.
5. L'Unione si impegna a trasmettere, agli enti aderenti, copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione, relativi al servizio.
6. Sono previste e messe a disposizione del Consiglio dell'Unione forme di verifica periodica sull'andamento del servizio e sul monitoraggio degli obiettivi programmati.

## **Articolo 10**

(Modalità di esercizio delle funzioni e sistema direzionale)

1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni dotandosi di un ufficio unico denominato Sistema Informativo Associato.
2. Il SIA è inserito all'interno dell'Area Organizzazione ed Affari Generali dell'Unione Comuni del Sorbara, a cui viene preposto un dirigente individuato ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto.
3. Al SIA è preposto a sua volta un responsabile, che dipende funzionalmente dal Responsabile dell'Area; al Responsabile del servizio potrà essere assegnata, in presenza dei presupposti previsti dalla legge e dal CCNL, l'Area delle posizioni organizzative.
4. Gli obiettivi e le risorse del SIA vengono ricompresi all'interno del Piano degli obiettivi, del Documento unico di programmazione e del Piano esecutivo di gestione dell'Unione Comuni del Sorbara, quale specifico centro di costo e di attribuzione di obiettivi dell'Area.

## **Articolo 11**

(Obblighi dei Comuni)

1. I Comuni dell'Unione si impegnano in generale a:
  - a) rispettare le norme regolamentari di organizzazione del servizio associato predisposte ed adottate dall'Unione nel rispetto della presente Convenzione;
  - b) collaborare, per quanto di propria competenza, nella gestione del servizio informatico;
  - c) ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio.
2. I Comuni dell'Unione si impegnano in particolare a:
  - a) trasferire le risorse necessarie, ripartite tra i Comuni sulla base dei criteri di cui all'articolo 15;
  - b) comunicare tempestivamente al SIA ogni esigenza che dovesse sorgere tramite l'utilizzo esclusivo del gestionale di segnalazione all'uopo predisposto;
  - c) a collaborare nella gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi ed ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione dei contratti medesimi;
  - d) garantire l'accesso dei tecnici dell'Unione o dei tecnici esterni autorizzati ai locali delle sedi Comunali e di eventuali sedi distaccate ogni qualvolta risulti necessario per il corretto espletamento del servizio.

## **Articolo 12**

(Sede)

1. Il servizio ha sede legale presso il comune di Castelfranco Emilia.
2. Il servizio ha sede amministrativa dove poter conservare stabilmente la documentazione archivistica presso il comune di Castelfranco Emilia e presso il comune di Nonantola.
3. Sono previste le attivazioni di due presidi tecnico – organizzativi, uno presso il comune di Nonantola ed uno presso il comune di Castelfranco Emilia.

## **Articolo 13**

(Beni immobili, mobili e attrezzature)

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
  - a) in concessione d'uso gratuito, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
  - b) in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature delle apparecchiature e delle strumentazioni avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.
7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

#### **Articolo 14**

(Dotazione organica e trasferimento del personale)

1. L'Unione si avvale di personale proprio, trasferito, comandato dai comuni aderenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'articolo n 32, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari.
3. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente vengono determinati nell'ambito dei documenti di programmazione delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
4. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dei servizi "Gestione risorse umane", nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
5. Il personale dipendente del Comune Castelfranco Emilia, già assegnato funzionalmente al servizio SIA, viene trasferito all'Unione Comuni del Sorbara, ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 165/2001 e nelle forme e nei modi definiti dalla contrattazione collettiva e decentrata.
6. Entro tre mesi dalla stipula della presente convenzione, il Dirigente dell'area e il Responsabile del SIA, presentano proposte organizzative, atte ad individuare la ripartizione delle diverse competenze e responsabilità all'interno del servizio, la ripartizione delle competenze e delle attività da svolgere di concerto con il servizio provveditorato e con la centrale unica di committenza, nonché atte a verificare la congruità delle risorse umane assegnate in funzione dei carichi di lavoro, delle competenze attribuite e della funzionalità del servizio.
7. Le proposte organizzative e gestionali dovranno essere definite in osservanza delle normative di contenimento della spesa pubblica e dei vincoli di bilancio.

8. Sono previste e messe a disposizione delle RSU/OOSS forme di verifica periodica sull'andamento del benessere organizzativo degli operatori impegnati nel servizio.

### **Articolo 15**

#### (Ripartizione delle spese)

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione vengono sostenute dall'Unione, con fondi propri e fondi trasferiti dai comuni secondo il seguente criterio:
  - a) i costi di sistema ripartiti in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di riferimento;
  - b) i costi relativi al personale ripartiti in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di riferimento;
  - c) le spese di investimento direttamente imputabili a ciascun Comune aderente, come ad esempio esplicativo ma non esaustivo, i personal Computer o le stampanti, saranno direttamente imputati allo stesso;
  - d) le spese di investimento direttamente imputabili all'Unione verranno ripartite tra tutti i Comuni aderenti all'Unione, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di riferimento;
  - e) Le spese di investimento richieste esplicitamente da una specifica area territoriale quindi non riconducibile ad una necessità dell'intera Unione, saranno a carico dei comuni afferenti l'area territoriale interessata, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento;
  - f) le spese per i canoni di manutenzione ed in generale quelle afferenti al Titolo I del bilancio di previsione, se relativi ad approvvigionamenti del singolo Comune sono ripartite come indicati nel precedente punto c), se sono riferiti a forniture indivise di beni e/o servizi, saranno ripartiti con le modalità indicate nel precedente punto d) o se richieste esplicitamente da una specifica area territoriale quindi non riconducibile ad una necessità dell'intera Unione come indicato nel precedente punto e).
2. Le spese per la disponibilità della sede, dell'ufficio (utenze, arredi, ecc) vengono suddivise fra gli enti firmatari della convenzione, in base alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di riferimento. La spesa complessiva per disponibilità dei locali è definita in un importo al metro quadrato uguale per tutti gli Enti aderenti. L'importo è definito dalla Giunta annualmente.
3. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai comuni conferiti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento
4. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo triennale e un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.
5. L'Unione si impegna a trasmettere a ogni ente associato:
  - l'ipotesi di bilancio preventivo triennale, di norma nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

- il rendiconto di gestione di norma nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.
6. Il bilancio del servizio è su base triennale alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. La proposta di bilancio triennale di previsione del servizio è trasmessa ai singoli comuni ogni anno, di norma, entro il mese di settembre o entro tre mesi antecedenti dalla data di approvazione dei bilanci di previsione stabilita da norme di legge e viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.
  7. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.
  8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

## **Articolo 16**

(Tutela dei dati e sicurezza)

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione Comuni del Sorbara per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il Presidente dell'Unione Comuni del Sorbara in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio anche ubicati presso i poli Comunali devono essere nominati “amministratori di sistema” e “incaricati del trattamento” da parte del Responsabile del trattamento.
4. L'Unione Comuni del Sorbara si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella Convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del trattamento acconsente l'accesso, previa istruttoria formalizzata, di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione Comuni del Sorbara, anche ai sensi del D.Lgs. n° 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al SIA per i provvedimenti tecnici di competenza.

## **Articolo 17**

(Recesso, revoca del trasferimento delle funzioni, scioglimento dell'Unione)

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6, 7 e 28 dello Statuto si prevede che:

### **Recesso**

Ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione ne prende atto. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile e ha effetto a partire dal secondo anno finanziario dall'esecutività della deliberazione di recesso.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle eventuali dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo si procederà a maggioranza dei comuni. In ogni caso, il Comune recedente non può fare valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

Nell'ipotesi di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, le unità di personale trasferite all'Unione rientrano negli organici dei Comuni di provenienza in pari numero, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione sarà assegnato al/ai Comune/i recedente/i, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento, fatti salvi gli accordi che potranno essere definiti al fine di salvaguardare il benessere organizzativo degli operatori del servizio.

### **Revoca del trasferimento delle funzioni**

La revoca all'Unione di funzioni/servizi già conferiti è deliberata dai Consigli dei Comuni interessati con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati entro il mese di aprile di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

La revoca anticipata di cui al comma 4 dell'art. 19 della L.R. 21/2012 è deliberata dai Consigli di tutti i Comuni.

Nel caso di revoca del trasferimento di funzioni o servizi conferiti, il personale trasferito all'Unione rientra negli organici dei Comuni di provenienza, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione transiterà negli organici degli Enti aderenti all'Unione secondo gli accordi che saranno assunti dalla Giunta dell'Unione stessa al momento.

In mancanza di accordo, le unità di personale trasferite all'Unione rientrano negli organici dei Comuni di provenienza in pari numero, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione sarà assegnato al/ai Comune/i recedente/i, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento, fatti salvi gli accordi che potranno essere definiti al fine di salvaguardare il benessere organizzativo degli operatori del servizio.

### **Scioglimento dell'Unione**

Lo scioglimento è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti, recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

- a) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- b) la destinazione delle risorse strumentali e umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale;
- c) i rapporti finanziari conseguenti alla ripartizione dei beni.

A seguito della deliberazione di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni precedentemente conferite, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non

ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione/servizio.

Lo scioglimento avrà efficacia a partire dal secondo anno finanziario successivo all'esecutività dell'ultima deliberazione consiliare di scioglimento.

Nel caso di scioglimento dell'Unione, il personale trasferito all'Unione rientra negli organici dei Comuni di provenienza, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione transiterà negli organici degli Enti aderenti all'Unione secondo gli accordi che saranno assunti dalla Giunta dell'Unione stessa al momento.

In mancanza di accordo, le unità di personale trasferite all'Unione rientrano negli organici dei Comuni di provenienza in pari numero, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione sarà assegnato al/ai Comune/i recedente/i, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento, fatti salvi gli accordi che potranno essere definiti al fine di salvaguardare il benessere organizzativo degli operatori del servizio.

### **Articolo 18** (Controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

### **Articolo 19** (Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civili ed alla normativa vigente.

### **Articolo 20** (Norma transitoria)

1. In osservanza di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale numero 1062 del 17.07.2017, articolo 6, comma 2 lettera b2), le procedure per il trasferimento del personale e dei bilanci da parte dei Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro dovranno completarsi entro e non oltre il 31.12.2017.
2. Al fine di garantire il corretto funzionamento del servizio e la prosecuzione delle attività già programmate per l'esercizio 2017, i comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro mantengono la propria organizzazione funzionale, la titolarità giuridica nell'adozione degli atti di natura gestionale, contrattuale e provvedimentale fino al 31.12.2017, confermando l'attribuzione delle competenze agli attuali organi burocratici.

### **Articolo 21**

(Registrazione e disposizioni finali)

1. Il presente atto composto da numero 13 pagine, scritte per intero e numero righe 4 della pagina 14 sarà soggetto a registrazione solo caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, no 131 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tabella allegata B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

per il Comune di Castelfranco Emilia.  
Il Sindaco Stefano Reggianini

per il Comune di San Cesario sul Panaro.  
Il Sindaco Gianfranco Gozzoli

per l'Unione Comuni del Sorbara.  
Il Presidente Francesca Silvestri